Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI DALMINE

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi

1. Il Comune di Dalmine è ente autonomo locale con fini generali e compiti di governo della comunità di Dalmine, della quale promuove lo sviluppo culturale ed economico in funzione dei bisogni e del bene di tutta la comunità, sulla base dell'indirizzo politico liberamente e democraticamente scelto dagli elettori. Il Comune di Dalmine riconosce nei propri valori costitutivi i contenuti delle carte internazionali recepite dall'ordinamento italiano con particolare riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948. 2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
   3. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, ispira la propria azione amministrativa ai principi, ai diritti ed ai doveri sanciti nella Costituzione ed ai valori fondamentali della persona umana e della solidarietà politica, economica e sociale fra i cittadini, nonché dell'eguaglianza e della pari dignità di ognuno di essi, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di nazionalità e di condizioni personali o sociali.
   4. Il Comune promuove, in particolare, la tutela della vita umana e della salute dei cittadini, l'emancipazione e le pari opportunità per ciascuno di essi, la tutela e la valorizzazione della famiglia e delle formazioni sociali, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente nella sua integrità territoriale.
   5. Il Comune sostiene e tutela iniziative finalizzate alla salvaguardia del dialetto locale.

Art. 2 - Rapporti con la Regione e la Provincia

1. Il Comune, oltre alle funzioni di cui è titolare, esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune promuove ogni opportuna forma di collaborazione con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti, territoriali e non territoriali, pubblici e privati, al fine del raggiungimento dei fini nonché della garanzia e dello sviluppo dei valori indicati nell'art. 1.

Art. 3 - Sede comunale

1. La sede degli organi comunali è fissata nel comune medesimo.
2. La sede legale è fissata in Dalmine, piazza Libertà n.1, nel palazzo comunale.

Art. 4 - Simboli ufficiali del comune

1. I simboli ufficiali del comune sono:

lo stemma;

il gonfalone;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

il sigillo;
la bandiera.

2. Lo stemma del comune è quello concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1954, con ornamenti esteriori da città.

3. Il gonfalone del comune è quello concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1954, con stemma avente ornamenti esteriori da città. 4. Il sigillo, metallico di forma circolare, recante al centro lo stemma comunale e nella parte superiore della bordatura l'iscrizione convessa «Città di Dalmine».
5. La bandiera del comune è formata da due parti di eguali dimensioni di colore verde e giallo verso l'asta.
6. L'uso dei simboli del comune è disciplinato da apposito regolamento e, per quanto applicabili, dalle norme della legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo 1° - Organi del comune
Capo 1° - Disposizioni generali
Art. 5 - Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 5 bis - Pari opportunità negli organismi collegiali

1. Nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del comune, degli enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati, entrambi i sessi devono essere di norma rappresentati.
2. L'eventuale deroga al principio di cui al precedente comma deve essere espressamente motivata nel provvedimento di nomina.

Capo 2° - Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari
Sezione la - Consiglieri Comunali
Art. 6 - Il consigliere comunale

1. La posizione giuridica del consigliere e le relative cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolate dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 7 - Doveri del consigliere

1. Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fa parte. 2. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

previsti dalla legge.
3. Si astiene dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

Art. 8 - Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 9 - Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U.E.L.
2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti; a tale fine non si conteggiano esclusivamente le sedute dichiarate deserte in sede di appello nominale iniziale.
3. I consiglieri decadono anche per le altre cause previste dalla legge. 4. Il presidente del consiglio, accertate le assenze di cui al secondo comma, comunica per iscritto al consigliere interessato l'avvio del procedimento; il consigliere ha la facoltà di far valere cause giustificative, eventualmente corredate da documenti probatori, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione predetta; scaduto il termine il consiglio è convocato entro il termine di dieci giorni per la chiusura del procedimento; nel caso venga dichiarata la decadenza, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati1,computando a tal fine anche il sindaco, indipendentemente dal tipo di seduta.

Art. 10 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, la quale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con l'esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 11 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma del regolamento del consiglio comunale.
2. Ogni gruppo designa un proprio consigliere con funzioni di capogruppo.

1 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL, pari a undici componenti e si computa anche il sindaco.

Sezione 2° - Consiglio Comunale

Art. 12 - Poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Esercita le funzioni e le potestà ad esso attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

3. Esercita le competenze di cui all'art. 42 del T.U.E.L. e adotta il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione di previsti dall'art. 7 del medesimo T.U.E.L.
4. I poteri e le funzioni del consiglio non possono essere delegati.

Art. 13 - Prima adunanza

1. Il sindaco convoca la prima adunanza con avviso di convocazione da notificarsi entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro il termine di giorni dieci dalla convocazione.
2. La prima adunanza è presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione del presidente del consiglio; qualora il consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art. 10, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, si procede alla convalida degli eletti, quindi si prosegue con i seguenti argomenti:
   a) elezione del presidente e del vice presidente del consiglio ai sensi del successivo art. 14;
   b) giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
   c) comunicazione del sindaco in ordine ai nominativi del vice sindaco e degli assessori, con le relative deleghe;
   d) presentazione da parte del sindaco, sentita la giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
   e) elezione della commissione elettorale comunale.
4. La seduta è pubblica; la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 17 e 18 del presente statuto. Art. 14 - Il presidente del consiglio comunale
   1. Il consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, nomina nel suo seno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati2, il presidente. Nel caso in cui la votazione risulti infruttuosa, si procede alla nomina del presidente mediante ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
   2. Il presidente del consiglio comunale svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento.
   3. Con le modalità di cui al comma 1, il consiglio nomina un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
      2 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL, pari a undici componenti e si computa anche il sindaco.

   4. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, la presidenza è assunta dal consigliere anziano.

      Art. 15 - Convocazione
      1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente del consiglio che fissa il giorno dell'adunanza e inserisce all'ordine del giorno gli oggetti richiesti.
      2. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:
         a) per iniziativa del sindaco;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica3.
c) su richiesta di almeno due consigli di quartiere.

3. Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore.
5. Il consiglio comunale si riunisce, nei casi previsti dalla legge, anche su iniziativa del prefetto.

Art. 16 - Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno e il testo della proposta di delibera, è notificato al domicilio del consigliere nel rispetto dei seguenti termini:
   a) almeno 120 ore consecutive precedenti l'ora in cui la seduta è convocata, a prescindere dalla presenza di eventuali giorni festivi o feriali non lavorativi;
   b) almeno 24 ore consecutive precedenti l'ora in cui la seduta è convocata, nel caso d'urgenza o per oggetti urgenti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.
2. In alternativa alla notifica di cui al comma 1, l'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante mezzi telematici ove consentito dal consigliere interessato.
3. Contemporaneamente alla notifica ai consiglieri, l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio del comune.
4. La notifica viene effettuata a mezzo di messo comunale o di altro dipendente all'uopo incaricato dal sindaco.
5. Gli atti relativi alle proposte di deliberazioni devono essere depositati, salvo i casi d'urgenza, contestualmente alla convocazione del consiglio.
6. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità e la tipologia dei documenti da recapitare ai consiglieri in occasione della convocazione delle sedute consiliari.

Art. 17 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati computando a tal fine anche il sindaco 4; il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e la discussione delle proposte.
2. Indipendentemente dall'ordine del giorno, in prima convocazione, la seduta è valida quando sono presenti almeno otto consiglieri, senza computare a tal fine il sindaco; mentre in seconda convocazione o nelle successive, la seduta è valida quando sono presenti almeno sette consiglieri, senza computare a tal fine il sindaco.

   3 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL, pari a quattro consiglieri, senza computare il sindaco.
   4 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL, pari a undici componenti e si computa anche il sindaco.

3. Il consiglio non può deliberare in seconda o successiva convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta i consiglieri nel numero previsto dal regolamento di cui al comma 1.
4. Sono considerati assenti, ai fini del computo per la validità dell'adunanza:
   a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
   b) i consiglieri che escono dall'aula prima della votazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 18 - Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti i consiglieri che si astengono.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti5, computando a tal fine anche il sindaco.

Art. 19 - Astensione obbligatoria dei consiglieri

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado; l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'astensione di cui al comma precedente comporta l'abbandono dell'aula consiliare, compreso lo spazio riservato al pubblico. Art. 20 - Pubblicità delle sedute
   1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
   2. Il regolamento del consiglio stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico o la riservatezza di persone o gruppi.

Art. 21 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento del consiglio stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 22 - Regolamento del consiglio

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri6 assegnati al Comune.

   Sezione 3° - Commissioni consiliari

   Art. 23 - Commissioni consiliari permanenti
   1. Il consiglio comunale istituisce almeno tre commissioni permanenti, elette nel proprio seno con criterio proporzionale e rappresentativo.

5 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL, pari a undici componenti e si computa anche il sindaco.

6 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL, pari a undici componenti e si computa anche il sindaco.

   2. Le commissioni stesse hanno compiti di supporto dell'attività del consiglio comunale ed adempiono, senza potere deliberativo, le funzioni di indirizzo politico - amministrativo e di controllo generale dell'attività del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti.
   3. Il regolamento del consiglio stabilisce il numero di tali commissioni, i loro ambiti di competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
   4. Una di queste commissioni dovrà occuparsi degli affari economici, della gestione del bilancio e suo controllo e degli affari generali del Comune e una dovrà essere quella edilizia.
   5. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti ed audizione dei dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni stesse il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti dalla legge.

6. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori.
7. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono valide indipendentemente dal numero dei commissari presenti.
8. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti 7, può deliberare l'istituzione di commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia, presiedute da esponenti dell'opposizione e disciplinate dal regolamento del consiglio.

Art. 24 - Commissioni speciali

1. Il consiglio, quando la gravità o specificità o complessità del caso lo richieda, può anche provvedere all'istituzione di commissioni speciali, sempre con il criterio della proporzionalità. La deliberazione di istituzione dovrà stabilire, oltre alle finalità e composizione, anche il termine di scadenza.
2. In seno alle commissioni speciali, la Giunta comunale è rappresentata dal sindaco o da un assessore dallo stesso delegato; i capigruppo consiliari possono designare, in rappresentanza del proprio gruppo, anche soggetti esterni al consiglio comunale.

Art. 25- Commissioni tecnico-consultive

1. Al fine di apportare all'amministrazione del comune le competenze acquisite dalle associazioni nei diversi settori d'interesse comunitario, favorendo la loro partecipazione e valorizzandone la presenza, il consiglio comunale istituisce e disciplina commissioni di carattere tecnico-consultivo per materie specifiche, nelle quali è assicurata congrua rappresentanza alle associazioni interessate operanti nel territorio, nonché a enti portatori di interessi diffusi.
2. Dette commissioni hanno funzioni di supporto per il sindaco, la giunta comunale, i singoli assessori e il consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale, contemporaneamente all'istituzione delle commissioni, provvede alla nomina dei propri rappresentanti e affida alla giunta comunale la selezione delle associazioni e degli enti sulla base della maggiore aderenza delle loro finalità con le attribuzioni delle commissioni stesse.
4. Le associazioni e gli enti selezionati designano i propri rappresentanti la cui nomina viene formalizzata con atto del sindaco.

   7 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL, pari a undici componenti e si computa anche il sindaco.

5. I rappresentanti delle associazioni e degli enti portatori di interessi diffusi sono di regola in misura prevalente rispetto ai rappresentanti designati dal consiglio comunale.
6. Resta fermo l'obbligo di istituire le commissioni previste e regolamentate per legge.

Capo 3° - Giunta comunale

Sezione 1° - Nomina

Art. 26 - Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo stabilito dalla legge.8
2. In caso di assenza del sindaco presiede il vicesindaco.

Art. 27 - Nomina dei componenti della giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, anche al di fuori dei componenti il consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, e ne dà comunicazione nella prima seduta del consiglio comunale successiva alla elezione unitamente alla presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 28 - Incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore

1. Le cause di incandidabilità**,** ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte contemporaneamente della giunta comunale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati. Art. 29 - Durata
   1. La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco.
   2. La cessazione del sindaco dalla carica comporta comunque la decadenza della giunta, con effetto dalla elezione del nuovo sindaco.
   3. Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta non comporta le dimissioni della stessa.
   4. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica e il consiglio viene sciolto in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 30 - Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, morte.
2. Le dimissioni vanno presentate per iscritto e hanno efficacia immediata.
3. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono pronunciate del sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio.

   8 Ai sensi dell'art. 47 del TUEL, il numero massimo degli assessori è pari a sette.

   Comune di Dalmine - Settore Affari Generali

   Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 26 aprile 2002

   (approvazione definitiva)

   Statuto comunale

   14

   Sezione 2° - Attribuzioni e funzionamento

   Art. 31 - Attribuzioni
   1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
   2. La giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario generale, del direttore generale, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi o degli uffici.
   3. La giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
   4. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio e riferisce al consiglio, con periodicità almeno annuale, sull'attività svolta, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché sulla situazione generale della comunità.
   5. La giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Art. 32 - Adunanza e deliberazioni
   1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
   2. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica, computando a tal fine anche il sindaco e a maggioranza assoluta dei voti.
   3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, computando a tal fine anche il sindaco.
5. La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento.
6. In assenza del regolamento di cui al precedente comma, le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono dalla stessa stabilite in modo informale.

Capo 4° - Sindaco

Sezione 1° - Sindaco, quale capo dell'amministrazione

Art. 33 - Funzioni

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale.
2. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 34 – Competenze

1. Il sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:
   a) convoca e presiede la giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
   Comune di Dalmine - Settore Affari Generali
   Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 26 aprile 2002
   (approvazione definitiva)
   Statuto comunale
   15
   b) assicura l'unità d'indirizzo della giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
   c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti;
   d) assicura il raccordo fra l'attività degli organi direttivi e la gestione amministrativa;
   e) indice i referendum;
   f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
   g) assicura l'osservanza dei regolamenti;
   h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.E.L.;
   i) rappresenta legalmente il comune, anche in giudizio, salvo quanto disposto dal successivo art. 42;
   l) esercita le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
   m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

Art. 35 - Delegazioni del sindaco

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore, denominato vicesindaco, con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare atti anche a rilevanza esterna, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto agli organi burocratici.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita agli organi burocratici.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per motivi di coordinamento e di funzionalità.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, secondo quanto disposto dal presente statuto.
7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso l'Ufficio Territoriale del Governo per eventuali legalizzazioni.
8. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza, inerenti a specifiche attività o servizi.

Sezione 2° - Sindaco quale ufficiale di Governo

Art. 36 - Potere di ordinanza del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo o, in caso di assenza o impedimento, il vicesindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 37 - Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo o, in caso di assenza o impedimento, il vicesindaco, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti a lui demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie previste dal primo comma e nei servizi di competenza statale gestiti dal Comune, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle relative funzioni ai consiglieri comunali.

Titolo 2° - Organi burocratici

Capo 1° - Segretario

Art. 38 - Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dai contratti collettivi. Art. 39 - Funzioni del segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il segretario svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge ed in particolare:

a) collabora e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

2. Il segretario, qualora il sindaco non provveda alla nomina del direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

Art. 40 - Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare il direttore generale, che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
2. Il direttore generale esplica tutte le attività indicate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, predispone il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al direttore generale.
4. L'incarico di direttore può essere affidato al segretario generale oppure a personale esterno secondo criteri di professionalità e di esperienza, con contratto a tempo determinato e secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 41 - Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, disciplinandone le modalità della nomina, un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.
2. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 39 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Capo 2° - Funzioni direzionali

Art. 42 - Direzione

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina lo stato giuridico dei dirigenti o dei responsabili dei servizi e degli uffici, prevedendone in particolare:

a) le competenze;
b) il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del comune;
c) le modalità dell'attività di coordinamento con il segretario comunale e con il direttore generale.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti o ai responsabili di settore è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spetta ai dirigenti o ai responsabili di settore la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti e spettano agli organi politici poteri di indirizzo e di controllo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Spetta agli organi politici definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; agli organi burocratici spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente stabilite.
4. Spettano comunque ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservano agli organi di governo del Comune, al segretario comunale o al direttore generale tra i quali in particolare:

a) istruttoria ed emanazione di provvedimenti in esecuzione di deliberazioni, contratti o convenzioni adottati dagli organi competenti;
b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
d) la stipulazione dei contratti;
e) l'adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni;
f) l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientali;
h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati

dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, ordinanze normali, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; l) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

Art. 43 - Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali sono punite con l'ammenda fino a euro cinquecento o con sanzioni amministrative le cui entità e modalità sono stabilite dai regolamenti.

Art. 44 - Incarichi a contratto

1. Il Comune, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno, può procedere, nei limiti di legge, all'assunzione di dirigenti, di soggetti con alta specializzazione o di responsabili di uffici e di servizi, anche al di fuori della dotazione organica e secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. L'assunzione non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.
3. Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato è risolto in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

lavoro.

Art. 45 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Le convenzioni per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranee all'amministrazione devono stabilire:
   - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
   - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
   - la natura privatistica del rapporto.

Capo 3° - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 46 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. La giunta disciplina, con appositi regolamenti, in conformità al presente statuto e ai criteri generali stabiliti dal consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e di responsabilità, al fine di garantire la qualità dei servizi a tutti i cittadini.

Capo 4° - Gestione sociale dei servizi

Art. 47 - Gestione sociale dei servizi pubblici comunali

1. Nella gestione dei servizi pubblici comunali, quando la natura del servizio ne consigli l'affidamento mediante concessione o convenzione, potrà essere data priorità alle organizzazioni del volontariato ed alle altre forme associative senza fini di lucro.

Titolo 3 ° - Gestione economico-finanziaria e contabilità

Capo 1° - Ordinamento finanziario

Art. 48 - Principi generali

1. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare nell'ambito della legge di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 49 - Finanze comunali

1. La finanza del comune è costituita da:
   a) imposte proprie;
   b) addizionali e compartecipazione ed imposte erariali e regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
   g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Capo 2° - Contabilità comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 50 - Regolamento di contabilità

1. Il consiglio comunale delibera il regolamento di contabilità.
2. Esso prevede norme per la rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici e per la rendicontazione dei risultati economici e contabili della loro gestione. Art. 51 - Bilancio di previsione
1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Art. 52 - Rendiconto
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Al rendiconto vengono allegati:

a. la relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
b. la relazione dei revisori dei conti sullo schema di rendiconto;
c. l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 53 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità. Art. 54 - Controllo economico della gestione
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità stabiliscono le funzioni e le modalità del controllo di gestione, il quale deve essere rivolto al perfezionamento e al migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini della efficienza e dell'efficacia dell'azione e dell'economicità della spesa pubblica comunale.

Capo 3° - Gestione del patrimonio

Art. 55 - Amministrazione dei beni comunali

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La disciplina degli alloggi facenti parte del patrimonio disponibile comunale sarà approvata in via generale dal consiglio comunale, con particolare riferimento all'assegnazione, alla determinazione del canone, alla sua revisione e alle altre condizioni contrattuali.
4. Il consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo 4° - Contratti

Art. 56 - Regolamento per la disciplina dei contratti

1. Il consiglio comunale delibera il regolamento per la disciplina dei contratti del comune, attenendosi alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento interno.

Titolo 4° - Organi, funzioni ed iniziative di controllo

Capo 1° - Organi di controllo

Art 57 - Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del T.U.E.L e con successiva votazione ne elegge il presidente.
2. I revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta, anche in caso di incarichi non consecutivi.

Capo 2° - Funzioni di controllo

Art. 58 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal collegio dei revisori, indicato nel precedente articolo.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune di rilevanza contabile.
3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale e le commissioni permanenti ed in particolare con quella prevista all'art. 23, 4° comma, dello statuto.
4. I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale, tramite il presidente del consiglio stesso , con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
5. La giunta può nominare i revisori membri del nucleo di valutazione.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo 1° - Istituti della partecipazione

Capo 1° - Forme associative

Art. 59 - Libertà delle forme associative

1. Il comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, e garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa degli enti, organizzazioni del volontariato ed associazioni senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi, che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà ed autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione.
2. La valorizzazione potrà avvenire con contributi finanziari e/o concessioni in uso di locali pubblici, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
3. La partecipazione avviene anche attraverso un'adeguata rappresentanza delle associazioni nelle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

commissioni consultive comunali, di cui al precedente art. 25, operanti nel settore di competenza.

Capo 2° - Partecipazione popolare

Art. 60 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata

dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente dell'ente o dell'azienda, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 61 - Diritto all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti del comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241.
2. Il Comune garantisce l'informazione quando dovuta, nei modi e nelle forme di legge. Provvede altresì, anche in forma periodica e con propri mezzi, ad informare la popolazione sui principali problemi dell'amministrazione.

Art. 62 - Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari. Sono legittimati a proporre istanze anche le persone minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate alla segreteria del Comune ed indirizzate al sindaco. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta; devono essere sottoscritte in modo leggibile e recare l'indicazione del recapito dei sottoscrittori.
3. Sull'ammissibilità di esse dovrà esprimere giudizio il segretario del comune, sentiti, se del caso, i responsabili degli uffici e dei servizi di competenza.
4. Espresso il giudizio di ammissibilità, le istanze, le petizioni e le proposte verranno istruite secondo le modalità ed i termini previsti per ogni procedimento amministrativo e quindi, nel caso non sussistano impedimenti di natura tecnica, contabile o di legittimità, rimesse all'organo competente per la definitiva decisione.
5. L'esame e le risposte motivate a tali iniziative devono essere comunicati al primo dei sottoscrittori entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento, attestata dal protocollo. Tale termine potrà essere prorogato, previa comunicazione agli interessati, quando vi sia necessità di acquisire pareri da organi esterni all'ente.
6. La segreteria del comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte, mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico, sul quale annoterà il corso, la decisione e le comunicazioni per ognuna. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

Art. 63 - Referendum

1. Il Comune promuove, attraverso referendum, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su materie di competenza locale.
2. Il referendum può essere promosso:
   Comune di Dalmine - Settore Affari Generali
   Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 26 aprile 2002
   (approvazione definitiva)
   Statuto comunale
   23
   a) dal consiglio comunale, con il voto favorevole di almeno tredici componenti, computando a tal fine anche il sindaco sentito il collegio di cui al successivo art. 64;
   b) nel caso di referendum abrogativo, da elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, nelle forme previste dal successivo art. 64;
   c) nel caso di referendum consultivo, da residenti che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.
3. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
   a) gli atti ed i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
   b) gli atti ed i provvedimenti concernenti il personale comunale;
   c) i regolamenti interni per il funzionamento del consiglio comunale;
   d) gli atti ed i provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe ed i piani finanziari;
   e) gli atti ed i provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
   f) i quesiti che sono stati già oggetto di consultazione referendaria nei 36 mesi precedenti la data in cui il referendum viene promosso;
   g) gli atti e i provvedimenti che rientrano nelle competenze del direttore generale, del segretario generale o dei responsabili degli uffici o dei servizi.
4. La richiesta di referendum non è ammessa nei primi sei mesi e negli ultimi sei mesi di durata in carica del consiglio comunale.
5. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo, oltre a quanto previsto nel comma 3, atti che coinvolgono diritti di terzi o che siano soggetti a procedure che garantiscano la partecipazione degli interessati.
6. L'atto abrogato non può essere riadottato se non siano trascorsi almeno 36 mesi dalla data del referendum. Art. 64 - Procedimento referendario
   1. La richiesta di referendum abrogativo o consultivo di iniziativa popolare è sottoposta a giudizio preventivo di ammissibilità: a tal fine deve essere presentata alla segreteria del comune, sottoscritta da almeno 80 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, se abrogativo, o da almeno 80 residenti che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età, se consultivo, con la chiara formulazione del quesito da sottoporre a referendum.
   2. Se il giudizio di ammissibilità è positivo, i promotori - per l'ulteriore corso del referendum - devono raccogliere entro i tre mesi successivi almeno 600 firme di elettori del Comune, se abrogativo, o almeno 600 firme di residenti che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età, se consultivo, autenticate nelle forme di legge.
   3. La verifica delle operazioni referendarie viene demandata ad apposito collegio composto:
      a) da un soggetto esterno al Comune caratterizzato da indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) dal difensore civico o, in caso di assenza, dal presidente del consiglio comunale;
c) dal segretario generale del Comune.

4. Il collegio è nominato dal consiglio comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti, con il voto favorevole, in prima votazione, dei due terzi o, in seconda o successiva votazione, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati9, computando a tal fine il sindaco.
5. Detto collegio è chiamato a decidere:

9 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL due terzi corrispondono a quattordici componenti, mentre la maggioranza assoluta a undici
componenti e si computa anche il sindaco.

a) sulla ammissibilità del referendum, per quanto riguarda la materia, la formulazione del quesito, che sarà la stessa che comparirà sulla scheda, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta o dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui all'art. 63, secondo comma 2, lett. a);
b) sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 2;
c) sulla data della consultazione, che dovrà aver luogo nella sola giornata di una domenica, non antecedente a giorni trenta e non posteriore a centottanta giorni dalle verifiche definitive;
d) sull'eventuale annullamento del referendum, a seguito di successiva deliberazione di accoglimento della proposta stessa.

6. Entro 15 giorni dalla decisione in ordine all'ammissibilità, il comitato promotore o il comitato contrario, se costituito, possono con istanza motivata invitare il collegio al riesame della decisione medesima; il collegio deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni.
7. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

Art. 65 - Effetti del referendum

1. Hanno diritto di voto per il referendum abrogativo gli aventi diritto al voto per le elezioni comunali; hanno diritto di voto per il referendum consultivo i residenti che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.
2. Il referendum abrogativo ha validità se vota almeno il 50% più uno degli aventi diritto, mentre il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero dei votanti.
3. Nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano la maggioranza dei votanti, il quesito referendario verrà sottoposto al competente organo di governo, che dovrà pronunciarsi su di esso con deliberazione motivata entro 60 giorni dalla data di consultazione; qualora la competenza fosse della giunta, il sindaco prima deve riferirne al consiglio.
4. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione o degli effetti dei provvedimenti relativi all'oggetto della consultazione.
5. Il risultato del referendum è vincolante solo se abrogativo.
6. Il consiglio comunale deve essere convocato per discutere sui risultati del referendum, indipendentemente dal numero dei votanti. Art. 66 - Disciplina del referendum
   1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite da apposito regolamento da approvarsi entro 180 giorni dall'approvazione del presente statuto.
   2. Il regolamento può prevedere la delega delle funzioni di autenticazione al personale dipendente del comune, ai sensi dell'art. 14 della legge 21.03.1990, n. 53 e successive modificazioni e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

integrazioni.

Art. 67 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio nella persona del sindaco.

Capo 3° - Partecipazione ad atti che incidono su posizioni giuridiche soggettive

Comune di Dalmine - Settore Affari Generali

Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 26 aprile 2002

(approvazione definitiva)

Statuto comunale

Art. 68 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di equità, di trasparenza, di semplicità, di economicità, di efficacia e di pubblicità, in conformità alle disposizioni della legge 7.8.1990, n. 241 ed alle norme del presente statuto.
2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 69 - Regolamento degli atti dell'amministrazione comunale

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata da apposito regolamento, in attuazione delle norme della legge 7.8.1990, n. 241.
2. In particolare detto regolamento dispone in merito:
   a) alle modalità ed ai termini finali entro cui devono concludersi i singoli tipi di procedimento;
   b) ai termini intermedi entro cui il dirigente, ove esiste, o i responsabili degli uffici e dei servizi debbono far pervenire all'organo competente all'emanazione dell'atto la proposta del provvedimento;
   c) alle misure di semplificazione dei procedimenti, in attuazione delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alle conferenze dei servizi, alla accelerazione dei pareri e degli accertamenti tecnici, nonché all'autocertificazione ed alla presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini all'amministrazione comunale;
   d) all'individuazione delle strutture organizzative per il ricevimento del pubblico e per la visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.

Capo 4° Consigli di quartiere

Art. 70 – Consigli di quartiere.

1. I consigli di quartiere rappresentano il luogo istituzionale che realizza in via prioritaria la partecipazione dei cittadini alla vita della città e del quartiere.
2. Il consiglio di quartiere è rappresentato dal presidente.

Art 71 - Elezione

1. Il consiglio di quartiere è composto dai residenti del quartiere che hanno compiuto almeno il 16° anno di età e dura in carica quanto il consiglio comunale.
2. Le elezioni per il consiglio di quartiere avvengono contemporaneamente a quelle per il rinnovo del consiglio comunale, secondo il criterio proporzionale.
3. Sono elettori tutti i residenti del quartiere che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.

Art 72 - Funzioni

1. Il presidente del consiglio comunale trasmette ai consigli di quartiere, prima dell'iscrizione all'ordine

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del giorno del consiglio comunale, nei modi stabiliti dal regolamento, i documenti e gli schemi di delibera relativi a:

a) schema del bilancio di previsione e del rendiconto;
b) piano regolatore generale;
c) piani urbanistici di attuazione, riguardanti, anche parzialmente, il territorio del quartiere;

d) piani di sviluppo della viabilità e dei servizi di competenza comunale, piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e dei pubblici esercizi e loro varianti, riguardanti, anche parzialmente, il territorio del quartiere.

2. Nei modi stabiliti dal regolamento, il consiglio di quartiere può trasmettere al presidente del consiglio comunale un parere.
3. Il consiglio di quartiere ha la facoltà di chiedere l'intervento del sindaco e degli assessori alle proprie riunioni; se l'intervento non fosse possibile, il sindaco e gli assessori sono tenuti a rispondere o a formulare i chiarimenti per iscritto.

Art 73 – Finanziamento

1. Ai consigli di quartiere è assicurato annualmente un fondo globale di competenza, iscritto nel bilancio di previsione, proporzionale alla popolazione residente e per il 50 % ad una parte fissa uguale per tutti i quartieri.

Art 74 – Regolamento

1. L'elezione, la composizione e il funzionamento, per quanto non disposto dallo statuto, è stabilito da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale ed, eventualmente, dal regolamento approvato dal singolo consiglio di quartiere.

Capo 5° Consiglio delle donne

Art. 74 bis – Consiglio delle donne

1. Al fine di favorire la partecipazione delle donne alla vita amministrativa e promuovere azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, è istituito il consiglio delle donne, il cui funzionamento è disciplinato con le modalità di cui all'apposito regolamento.
2. Il consiglio delle donne è un organismo partecipativo di promozione, incentivazione e proposta in merito alle politiche amministrative e specialmente a quelle iniziative che hanno attinenza con i problemi e le tematiche delle donne.
3. Il consiglio delle donne è composto dalle elette nel consiglio comunale e nei comitati di quartiere, nonché da una rappresentante dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni, effettivamente operanti sul territorio cittadino, che si occupano delle tematiche e delle problematiche delle donne.

Titolo 2° - Difensore civico

Art. 75 - Istituzione

1. E' istituito nel comune l'ufficio del "difensore civico", quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, a tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, sia individuali che collettivi, dei cittadini.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente all'osservanza dell'ordinamento vigente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L'ufficio del difensore civico può essere istituito e disciplinato anche in associazione con altri Enti, previa regolamentazione delle modalità di nomina ed attuative.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza dei votanti, può deliberare di avvalersi del difensore civico di altri Enti.

Art. 76 - Elezione e revoca

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con voto palese e favorevole, in prima votazione dei due terzi o, in seconda o successiva votazione – anche nella medesima seduta della prima votazione - della maggioranza assoluta10 dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco, in una rosa di almeno tre nominativi, che, per preparazione o esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa .
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana;
b) essere in possesso di diploma di laurea o universitario in discipline giuridiche, economiche o equipollenti o aver ricoperto carica elettiva pubblica per almeno cinque anni o funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione per almeno cinque anni.

3. Non possono essere eletti alla carica di difensore civico:

a) coloro che siano parlamentari o consiglieri regionali, provinciali o comunali, o abbiano rivestito tali cariche nei cinque anni precedenti;
b) gli ineleggibili alla carica di consigliere del Comune;
c) il segretario e i dipendenti del Comune di Dalmine o di sue aziende ed istituzioni.

4. Il difensore civico può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
5. Può essere revocato, per gravi inadempimenti, dallo stesso consiglio comunale con voto palese e favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 11, su proposta di almeno dieci componenti, computando a tali fini anche il sindaco.

Art. 77 - Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica tre anni, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
2. Prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:

"Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 78 - Funzioni

1. Il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, a richiesta di chiunque abbia interesse o d'ufficio, per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, individuali o collettivi.
2. Nello svolgimento della propria azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, segnalandoli all'organo competente o al responsabile del servizio o dell'ufficio.
3. Il difensore civico, infine, esercita il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni, nei casi e nelle forme previste dall'art. 127, commi 1 e 2 del T.U.E.L. Art. 79 - Modalità di intervento
   1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo con l'amministrazione comunale o con gli enti od aziende da essa dipendenti hanno

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

10 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL due terzi corrispondono a quattordici componenti, mentre la maggioranza assoluta a undici

componenti e si computa anche il sindaco.

11 Ai sensi dell'art. 37 del TUEL due terzi corrispondono a quattordici componenti e si computa anche il sindaco.

2. Il difensore civico può convocare direttamente il responsabile del servizio o dell'ufficio competente.
3. Dopo l'esame della pratica o del procedimento, il difensore civico propone al responsabile del servizio o dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze del servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al sindaco ed al segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al primo comma copia degli atti e documenti, nonché ogni altra notizia connessa alle questioni trattate e deve comunicare al sindaco e al segretario comunale il nominativo di chi impedisca o ritardi l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui quali sia stata investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali. Art. 80 - Relazione al consiglio comunale
   1. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni, suggerimenti e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 81 - Mezzi del difensore civico

1. La giunta comunale stabilisce con propria deliberazione la sede, i criteri per la determinazione degli orari di ricevimento del pubblico e individua i mezzi per l'espletamento delle funzioni del difensore civico.
2. Al difensore civico compete un compenso stabilito dalla giunta comunale, oltre al rimborso delle spese sostenute per il proprio mandato; l'indennità è dimezzata nel caso sia un lavoratore dipendente che non abbia chiesto l'aspettativa non retribuita.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 - Modalità di revisione dello statuto

1. Le revisioni dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4 del T.U.E.L.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non siano trascorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

in vigore del nuovo statuto.

Art. 83 - Disposizioni transitorie e finali

1. La prima nomina del collegio di cui all'art. 64, comma 4, avviene entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. E' abrogato lo statuto comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 70 del 23.09.1991 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 104 del 22.11.1991 e n. 73 del 3.05.1999.
3. Il presente statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.